GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV **Roma — Giovedì, 22 novembre 1923** **Numero 274**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 luglio 1923, n. 2383.

Erezione in Ente morale della fondazione scolastica « Istituto Penna Ricci », in Perugia.

N. 2383. Regio decreto 29 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Istituto Penna Ricci » con sede in Perugia, viene eretta in Ente morale, ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1923.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2384.

Erezione in Ente morale dell'Unione matematica italiana.

N. 2384. Regio decreto 15 ottobre 1923, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Unione matematica italiana è eretta in Ente morale, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1923.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2391.

Estensione di giurisdizione dei collegi di probiviri per le industrie: chimiche, elettriche, estrattive e delle costruzioni edilizie, del legno, metallurgiche e meccaniche, in Pordenone.

N. 2391. R. decreto 15 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene esteso a tutto il territorio del circondario di Pordenone la giurisdizione dei collegi di probiviri per le industrie: chimiche - elettriche - estrattive e delle costruzioni edilizie - del legno - metallurgiche e meccaniche, aventi sede in Pordenone.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1923.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2385.

Erezione in Ente morale della fondazione « Premio Ettore Marchiafava », in Roma.

N. 2385. Regio decreto 21 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Premio Ettore Marchiafava » in Roma, viene eretta in Ente morale ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1923.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2392.

Istituzione di un collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche, in Pistoia.

N. 2392. R. decreto 15 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene istituito in Pistoia un collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche in sostituzione di quello precedentemente istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1923.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2394.

Approvazione dello statuto dell'Opera laicale dei Santi Bartolomeo ed Andrea del Monte, in Pescia.

N. 2394. R. decreto 31 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, viene approvato lo statuto organico dell'Opera laicale dei Santi Bartolomeo ed Andrea del Monte, in Pescia.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1923.

REGIO DECRETO 5 luglio 1923, n. 2400.

Contributo scolastico del comune di Lanciano.

N. 2400. Regio decreto 5 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene fissato in L. 67,384,70 il contributo scolastico che il comune di Lanciano, della provincia di Chieti, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a decorrere dal 1° gennaio 1922.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1923.

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 2401.

Contributo scolastico del comune di Calciano.

N. 2401. Regio decreto 15 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Calciano, della provincia di Potenza, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 1563,30, col R. decreto 28 gennaio 1923, n. 1216, è elevato a L. 2763,30, a decorrere dal 1° ottobre 1920.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1923.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1923, n. 2402.

Erezione in Ente morale della fondazione scolastica « Premio Giosuè Carducci » presso il Regio liceo-ginnasio Galvani, in Bologna.

N. 2402. Regio decreto 15 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Premio Giosuè Carducci » presso il Regio liceo ginnasio Galvani, in Bologna, viene eretta in Ente morale ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1923.

DECRETI MINISTERIALI 13 novembre 1923.

Restrizioni all'esercizio venatorio nelle provincie di Pisa e di Potenza.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Viste le proposte della Deputazione provinciale di Pisa, contenute nella deliberazione 24 ottobre 1923;

Decreta:

Articolo unico.

Fermo il termine di chiusura previsto dal comma 4°, lettera *b*) dell'art. 19 della citata legge n. 1420, la caccia al cinghiale, al cervo ed al capriolo, è consentita, in provincia di Pisa, e per il corrente anno venatorio, a partire dal 10 novembre.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Pisa.

Roma, addì 13 novembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Vista la deliberazione della R. commissione straordinaria per la amministrazione della provincia di Potenza, in data 26 settembre 1923;

Decreta:

Articolo unico.

Fermo il termine di chiusura previsto dal comma 4°, lettera *b*) dell'art. 19 della citata legge, n. 1420, la caccia al cinghiale, in provincia di Potenza, e per il corrente anno venatorio, è consentita a partire dal 16 novembre.

La caccia stessa non potrà, però, esercitarsi ove la selvaggina lasci traccia, per essere il suolo coperto di neve.

La caccia al capriolo è consentita, nella provincia anzidetta, dal 16 al 30 novembre 1923.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Potenza.

Roma, addì 13 novembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. SERPIERI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 19 novembre 1923.

	Media		Media
Parigi	123 31	Belgio	105 63
Londra	101 486	Olanda	8 675
Svizzera	407 58	Pesos oro	16 52
Spagna	303 375	Pesos carta	7 27
Berlino	—	New-York	23 738
Vienna	0 033	Oro	458 03
Praga	67 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 70
	3.50 % » (1902)	71 80
	3.00 % lordo	48 875
	5.00 % netto	89 345

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Senigallia, in provincia di Ancona, e nei comuni di S. Felice Slavo e di Mafalda, in provincia di Campobasso, sono estese, con decreto 21 novembre 1923, ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 al 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

129ª estrazione semestrale delle obbligazioni della ferrovia di Cuneo (2ª emissione).

Si notifica che nel giono di lunedì 10 dicembre 1923, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa direzione generale via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 129ª estrazione semestrale delle obbligazioni della ferrovia di Cuneo (2ª emissione) passate a carico dello Stato in forza del R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in n. 120 sulle 9107 attualmente vigenti.

In occasione di detta estrazione verrà pure eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni della specie sorteggiate nelle precedenti estrazioni e rimborsate dal 10 dicembre 1922 al 9 dicembre 1923.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte da ammortizzarsi al 1° gennaio 1924 e la quantità di quelle abbruciate.

Roma, 17 novembre 1923.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

108ª estrazione semestrale delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano.

Si notifica che nel giorno di sabato 15 dicembre 1923, alle ore 11, in una sala del palazzo ove ha sede questa direzione generale via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 108ª estrazione semestrale delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano esercita dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 184.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 64 sulle 6592 attualmetne vigenti agli effetti di detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle serie comprendenti le obbligazioni sorteggiate da ammortizzarsi al 1° gennaio 1924.

Roma, 17 novembre 1923.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

49ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Torino-Savona-Acqui.

Numeri delle 218 obbligazioni per la ferrovia Torino-Savona-Acqui passate a carico dello Stato in seguito alle Convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvata con la legge 28 agosto 1870, n. 5858, state sorteggiate nella 49ª estrazione del 4 ottobre 1923:

10053	10134	10341	10374	10434
10488	10526	10960	10993	11198
11407	11506	11709	11765	11778
11794	11845	12127	12221	12304
12314	12560	12973	13177	13202
13349	13369	13450	13452	13480
13799	14123	14406	14421	14649
14674	14711	15470	15510	15544
15598	15733	15735	15873	16021
16057	16102	16602	16745	16914
17089	17167	17324	17342	17384
17614	17665	17839	17869	18174
18349	18363	18385	18389	18449
18464	18521	18650	18831	18950
19020	19063	19109	19231	19322
19424	19549	19936	19945	20125
20173	20287	20314	20394	20429
20479	20487	20568	20778	20882
21256	21309	21696	21723	21729
21754	21802	21895	22036	22091
22281	22322	22380	22398	22475
22526	22546	22598	22599	23007
23035	23079	23113	23149	23272
23301	23312	23458	23501	23506
23699	23703	23742	23785	24022
24027	24074	24132	24135	24278
24464	24515	24595	24673	24681
24752	25161	25221	25336	25352
25611	25705	25736	25761	25843
25854	26119	26374	26451	30064
64027	64071	64320	64361	64533
64680	64707	64728	64753	64893
65013	65038	65155	65591	65725
65841	65950	66155	66289	66444
66831	66905	66920	66994	67152
67194	67213	67318	67458	67514
67533	67646	67919	67940	67964
67993	68005	68052	68059	68156
68161	68329	68574	68585	68634
68700	68931	69237	69253	69270
69283	69291	69376	69383	69571
69752	70586	70721	70754	70952
70988	71034	71055	71561	71566
71607	71733	73533		

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1923 ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500, ciascuna verrà effettuato dal 2 gennaio 1924 come segue:

Nel Regno e nelle colonie:

Dalle sezioni di R. tesoreria provinciale del Regno e delle R. tesorerie coloniali di Tripoli, Bengasi, Asmara e Mogadiscio contro presentazione delle obbligazioni estratte munite delle cedole semestrali non maturate al pagamento, a cominciare da quella scadente il 1° luglio 1924.

Nel caso di dubbio sulla legittimità dei titoli di mancanza di segni caratteristici o di obbligazioni prescritte, l'esibitore dovrà presentare i titoli con regolare domanda di rimborso in carta bollata da L. 2,00 a questa Direzione generale direttamente per la provincia di Roma e per il tramite delle Delegazioni del tesoro per le altre Provincie e per le Colonie.

All'estero:

Sotto l'osservanza delle formalità stabilite pel pagamento dei titoli di debito pubblico italiano direttamente dalla Banca fratelli De Rothschild in Parigi.

Roma, 4 ottobre 1923.

Il direttore capo divisione: BORGIA. — *Il direttore generale:* D'ARIENZO.

AVVERTENZA

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattarne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Gallarate	Milano	1	Lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 17.
Casale	Casale	1	Giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 12.
Pizzoli	Aquila	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12.

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il Tribunale da cui dipende il distretto notarile dove il posto è da provvedere (articolo 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Nella domanda l'aspirante dovrà, nel suo stesso interesse, indicare, specificando anche, ove occorra, i periodi distinti, i dati necessari per il computo della sua anzianità, in relazione alle disposizioni degli articoli 11 e 167 della legge notarile succitata, anzianità d'esame d'esercizio presunto ed effettivo del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, e del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601 (servizio militare durante la guerra) e dell'art. 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente gli *invalidi* di guerra.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare, in carta libera, l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il Tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile, del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli, di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

Per il servizio militare gli aspiranti dovranno pre[illegible] i documenti necessari a comprovarlo nella sua qualità e durata e preferibilmente copia dello stato di servizio.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi, di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, riprodotto integralmente coll'articolo 15 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.